

Publicato il 13/07/2023

N. 11828/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08653/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8653 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Comando Generale della Guardia di Finanza, I° Reparto Ufficio reclutamento e addestramento;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determina prot. -OMISSIS- del 6 aprile 2023, successivamente notificata a mani in data 13 aprile 2023, con cui il Capo del I° Reparto,

Ufficio Reclutamento e Addestramento, ha escluso il ricorrente – collocatosi al -OMISSIS- posto della graduatoria finale di merito del contingente ordinario, ruolo appuntati e finanzieri – dal concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 626 allievi marescialli al 23° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanzieri” del Corpo “perché non in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), numero 4), del relativo bando, in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, risultava essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, sebbene intervenuta sentenza di assoluzione del 13 febbraio 2023 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa e divenuta irrevocabile il 31 marzo 2023;

- della determina prot. -OMISSIS- del 6 aprile 2023, successivamente notificata a mani in data 13 aprile 2023, con cui il Comandante Generale ha espunto il ricorrente dal -OMISSIS- posto della graduatoria finale di merito approvata con determinazione n. -OMISSIS-/2022, con conseguente decadenza dalla nomina a vincitore, senza tener conto, in via retroattiva, dell'intervenuta sentenza di assoluzione del 13-2-2023 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa e divenuta irrevocabile il 31 marzo 2023;

- del verbale -OMISSIS-, redatto in data 24 marzo 2023, citato in seno ai superiori atti impugnati, mai comunicato al ricorrente né in altro modo conosciuto, con il quale la sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso ha proposto l'esclusione dalla procedura concorsuale del ricorrente “poiché non in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), numero 4), del relativo bando, in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, risultava essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo” senza tener conto degli effetti retroattivi della sentenza d'assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Ragusa in data 13 febbraio 2023;

- ove occorra, dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 4), del bando di concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 23° corso di n. 626 allievi marescialli, riservato agli appartenenti ai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" del Corpo (determinazione nr. 125421/2022), nella parte in cui limita la partecipazione a coloro che "non risultino imputati...per delitti non colposi", sebbene intervenuta Sentenza di assoluzione;
- ove occorrer possa e nei limiti delle *infra* articolate censure, per la disapplicazione dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 199/1995 laddove applicato in difformità ad una lettura costituzionalmente compatibile con l'art. 27 della Cost. (principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva) nonché con il principio di innocenza di cui all'art. 6, comma 3, CEDU, senza tener conto, in via retroattiva, dell'intervenuta sentenza di assoluzione del 13 febbraio 2023;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con determina prot. -OMISSIS- del 6 aprile 2023, notificata in data 13 aprile 2023, il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale anzidetta *"perché non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), numero 4), del relativo bando, in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, risultava essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo"*.

L'avversata esclusione è stata disposta in quanto, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso, era pendente un procedimento penale che vedeva imputato il ricorrente, per il quale – peraltro – è intervenuta sentenza assolutoria n. 8/2023, pubblicata in data 13 febbraio 2023 e divenuta irrevocabile in data 31 marzo 2023.

A presupposto dell'avversata determinazione, rileva l'art. 2, comma 1, lett. a, n. 4 del bando di concorso, a mente del quale possono partecipare alla procedura selettiva coloro che *“non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione”*.

2. A fondamento del proposto gravame, parte ricorrente deduce i seguenti argomenti di doglianza:

2.1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e mancanza del presupposto legittimante. Contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento. Difetto di motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 24, 27, co. 2, 52, 113 Cost. Violazione ed errata applicazione del Libro Verde della commissione delle Comunità europee sulla presunzione di non colpevolezza (2006). Violazione ed errata applicazione degli artt. 6, n. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2.2) Eccesso di potere. Travisamento di fatti. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà tra più atti della stessa p.a. Difetto di motivazione sotto ulteriore profilo;

2.3) Violazione e falsa applicazione degli art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Conclude per l'accoglimento del proposto gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

3. In data 6 luglio 2023, l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; e, con memoria depositata il successivo 7 luglio, ha controdedotto,

assumendo l'infondatezza dei motivi di ricorso, con conseguente richiesta di reiezione del proposto mezzo di tutela.

4. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all'art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all'odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell'istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un'immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, *“in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”*.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell'odierna Camera di Consiglio.

5. Il ricorso è infondato.

6. In punto di fatto, l'avversata esclusione è stata disposta, in quanto:

- all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso era pendente un procedimento penale che vedeva imputato il ricorrente, per i reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e minaccia continuata (artt. 81 e 612 c.p.);
- e quest'ultimo non ne ha fornito notizia alla precedente Amministrazione.

Con riferimento alla tempistica:

- se il suindicato procedimento veniva a concludersi con sentenza di assoluzione in data 13 febbraio 2023,
- alla data di scadenza del bando di concorso, il ricorrente era ancora assoggettato a procedimento penale.

Va, al riguardo, rammentato come l'art. 3 del bando di concorso, prevedesse che *“la domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo “<https://concorsi.gdf.gov.it>”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo”*, intervenuta il 29 aprile 2022.

Rileva quindi (e incontrovertibilmente), da parte dell'odierno ricorrente, il mancato assolvimento dell'onere informativo, circa la pendenza di un procedimento penale, del quale la parte – come documentato dalla difesa erariale – era certamente a conoscenza, anche in ragione della personale partecipazione a talune udienze.

7. Se il punto 4) del comma 1 dell'art. 2 della *lex specialis* prescriveva, nel novero dei requisiti di partecipazione, che gli aspiranti non risultassero “*imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione*”, il successivo art. 4, comma 1, lett. b), n. 2, espressamente onerava i candidati di dichiarare “*di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando*”.

8. L'omesso adempimento del suindicato obbligo informativo *ex se* rileva quale legittima causa di esclusione dalla procedura selettiva; dovendosi escludere ogni rilevanza della successiva sentenza di assoluzione del ricorrente, in quanto:

- in disparte ogni considerazione in ordine all'attitudine retroattiva di tale pronuncia, essa è stata resa in momento largamente successivo, rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

- e, in ogni caso, l'interessato ha mancato di indicare, nella domanda, la pendenza del procedimento penale, venendo meno ad un obbligo puntualmente rappresentato nel bando.

9. Quanto sopra riportato, consente di apprezzare la piena correttezza dell'avversata determinazione di esclusione dal concorso *de quo*: conseguentemente, dovendosi disattendere le censure esposte con il ricorso all'esame, che deve essere respinto.

Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia, possono formare oggetto di compensazione *inter partes*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.